

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25.3.2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 11.4.2012, il Tribunale di Agrigento aveva affermato la responsabilità penale di Angela M. in ordine al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis DL 463/83, per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei mesi di settembre ed ottobre 2007, per un importo pari a complessivi euro 994,00. Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto non tempestivo il pagamento delle somme dovute, effettuato il 4.11.2011.

Osserva, a tale proposito, di non aver mai ricevuto la diffida dell'ente previdenziale, in quanto recapitata a tale Elianna B., soggetto del quale non è indicata la qualità e, come tale, non abilitato a ricevere gli atti per suo conto e che avrebbe avuto notizia effettiva dell'importo da pagare solo dopo l'udienza del 26.10.2011, quando il funzionario INPS escusso quale testimone aveva indicato la somma esatta da corrispondere, tanto che era stato modificato, nell'importo indicato, l'originario capo di imputazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata dai giudici del merito per la presenza di pregresse condanne per omesso versamento dei contributi previdenziali, ostative ad una favorevole prognosi di non recidività che indica, invece, come dato significativo della sussistenza di una continuazione con i reati contestati e della situazione di crisi economica che avrebbe colpito l'isola di Lampedusa. Non sarebbe stato preso in considerazione, inoltre, neppure il pagamento di quanto dovuto, che era stato comunque effettuato. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, prescindendo del tutto da quanto chiaramente specificato nella sentenza impugnata, deduce, nel primo motivo di ricorso, la mancata ricezione della diffida ad adempiere da parte dell'INPS e la conseguente tempestività del pagamento effettuato. I giudici del gravame hanno tuttavia evidenziato che la diffida è stata regolarmente recapitata, a mezzo posta, presso la residenza dell'imputata [*Omissis*], indirizzo ove erano state effettuate anche le notifiche relative al giudizio in corso, a mani di Elianna B. ivi presente e, verosimilmente, familiare convivente, considerato che il marito dell'imputata si chiama Giuseppe B. ed aveva sottoscritto la notifica del decreto di citazione a giudizio allo stesso indirizzo. Aggiunge la Corte territoriale che, nella diffida così recapitata, l'importo esatto da pagare, pari a 994,00 euro, era compiutamente indicato.

Sulla base di tali dati fattuali i quali, come si è detto, vengono semplicemente ignorati in ricorso, i

giudici dell'appello hanno correttamente ritenuto pienamente valida ed efficace la comunicazione della diffida e tardivo il pagamento effettuato.

2. Si ritiene opportuno richiamare, a tale proposito, quanto già osservato da questa Corte in precedenti decisioni (Sez. 3, n. 19457 del 8.4.2014, Gi.; Sez. 3, n. 12567, del 19.2.2013, Mi., non massimata) concernenti fattispecie analoghe.

Si ricordava, in quell'occasione, quanto affermato dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (SS.UU., n. 1855 del 24.11.2011 - dep. 2012, So.), le quali avevano chiarito come l'art. 2, comma 1-bis, secondo periodo, L. 638/83 (introdotto dall'art. 1 DLgs. 211/94), modificando i termini e l'operatività della causa di non punibilità già prevista dalla normativa previgente, abbia introdotto, prima dell'invio della comunicazione della notizia di reato, la possibilità di definire il contenzioso in sede amministrativa, nel termine concesso a tale scopo al datore di lavoro, mediante la contestazione o notifica dell'accertamento della violazione, che non costituisce una condizione di procedibilità del reato, cosicché può ben ritenersi che il pubblico ministero eserciti ritualmente l'azione penale per il reato in questione anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione in sede amministrativa, così come esercita l'azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza aliunde rispetto ai meccanismi di informazione previsti dagli art. 347 e 331 c.p.p.

Conseguentemente, osservano ancora le Sezioni Unite, la possibilità per il datore di lavoro di evitare l'applicazione della sanzione penale attraverso il procedimento definitorio dianzi descritto resta connessa all'adempimento dell'obbligo imposto all'ente previdenziale dal menzionato art. 2, comma 1-bis di rendergli noto, nelle forme previste dalla norma, l'accertamento delle violazioni e le modalità ed i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, con la conseguenza che l'esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, oppure da un atto equipollente che ne contenga tutte le informazioni in modo da assicurare concretamente l'accesso a tale causa di non punibilità. Sulla base di tale meccanismo, si aggiunge, grava in primo luogo sull'ente previdenziale l'obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e di attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Quest'ultimo dovrà poi accertare che all'indagato sia stata concretamente reso possibile esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, rendendo eventualmente edotto l'ente previdenziale in caso di esito negativo della verifica, cosicché possa adempiersi all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento delle violazioni imposto dal più volte menzionato art. 2, comma 1-bis.

Analoghi obblighi di verifica vengono individuati dalle Sezioni Unite rispetto al giudice di entrambi i gradi di merito, cui spetta di accogliere, in caso di esito negativo, una eventuale richiesta di rinvio da parte dell'imputato, allo scopo di consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute, tenendo conto che la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, il che giustifica un rinvio del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa.

La effettiva possibilità di esercizio della facoltà per l'imputato di effettuare il versamento omesso, si rileva ancora, presuppone che l'avviso dell'accertamento inviato dall'ente al datore di lavoro

contenga l'indicazione del periodo cui si riferisce l'omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell'ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità, il che richiede, nell'ambito della verifica cui sono chiamati il giudice o il pubblico ministero, che in caso di omessa notifica dell'accertamento l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale e come tale viene individuato il decreto di citazione a giudizio, ma a condizione che contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, con la conseguenza che va ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio, quando risulti che lo stesso non abbia ricevuto dall'ente previdenziale la contestazione o la notifica dell'accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto, nel corso del procedimento penale, da un atto che contenga gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. Infine, trovandosi il procedimento in sede di legittimità, senza che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio al fine di consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge.

Nella richiamata sentenza n. 12267/2013 si ricordava anche come ulteriori contributi interpretativi fossero stati offerti da altre pronunce di questa Corte nelle quali, con riferimento alla prova dell'avvenuta comunicazione dell'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte dell'INPS, si era osservato che detta comunicazione è a forma libera e non richiede particolari formalità (Sez. 3, n. 30566 del 19.7.2011, Ar.; Sez. 3, n. 26054 del 14.2.2007, Vi.; Sez. 3, n. 9518 del 22.2.2005, Jo.), con la conseguenza che può ritenersi valida anche la spedizione a mezzo raccomandata.

Si è ulteriormente stabilito che la presenza della corretta indicazione del destinatario della contestazione di accertamento della violazione degli obblighi contributivi e dell'indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata mediante la quale viene eseguita la comunicazione porta ad escludere che possa assumere rilievo l'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata alla sua conoscenza senza sua colpa (Sez. III n. 30241, 29.7.2011, non massimata).

La libertà di forma che caratterizza la comunicazione suddetta esclude, quindi, che la stessa debba presentare i requisiti formali della notificazione e, in particolare, la spedizione mediante raccomandata offre comunque garanzie più che sufficienti circa il recapito al destinatario in ragione della certificazione della spedizione del plico, della consegna esclusiva al destinatario o a un suo delegato e della possibilità di ritiro in caso di assenza, presso l'ufficio postale. Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del gravame risultano, conseguentemente, perfettamente in linea con i ricordati principi, mentre il motivo di ricorso in esame risulta manifestamente infondato.

3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso. Ricorda il Collegio che la valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale non richiede l'esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ben potendosi questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17.11.2009 (dep. 2010), Mi.; Sez. 4, n. 9540 del 13.7.1993, Sc.; Sez. 1, n. 6239 del 12.7.1989 - dep. 1990, Pa.).

Tra i suddetti elementi rilevano finanche i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, quali i

procedimenti pendenti a carico (Sez. 3, n. 9915 del 12.11.2009 - dep. 2010, St.; Sez. 2, n. 3851 del 20.11.1990 - dep. 1991, Ra.; Sez. 6, n. 13122 del 26.5.1990, Ar.; Sez. 4, n. 5504 del 11.12.1981 - dep. 1982, Ca.).

4. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha negato il beneficio richiesto considerando rilevanti, ai fini di una sfavorevole prognosi di non recidività, due precedenti condanne, nell'arco di pochi anni, sempre per omesso versamento di contributi previdenziali ed il fatto che l'imputata aveva già beneficiato di una sospensione.

Tale motivazione appare giuridicamente corretta ed adeguata, avendo la Corte del merito fatto buon uso dei principi dianzi ricordati, cosicché, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata risulta del tutto immune da censure.

È appena il caso di rilevare, per concludere, che le deduzioni formulate in ricorso sul punto risultano meramente assertive e generiche e che, in ogni caso, ai fini del riconoscimento della continuazione, sarebbe stato onere dell'imputata dimostrare, nel giudizio di cognizione, l'allegazione degli specifici elementi dai quali è desumibile l'unicità del disegno criminoso.

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13.6.2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.